



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 settembre 2024, n. 7552: valutazioni ambientali, divieto di duplicazione, procedura di prescreening

Il Consiglio di Stato riforma integralmente gli esiti del giudizio di primo grado affrontando un caso di applicazione della procedura di *prescreening* a modifiche AIA (in parte sostanziali e in parte non sostanziali) da realizzare su un impianto esistente, già in possesso di AIA e di verifica di assoggettabilità a VIA negativa: la Regione Campania, infatti, aveva sospeso la procedura di modifica AIA, disponendo contestualmente l'avvio della procedura di *prescreening*/valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9 (e 9-bis).

Il Consiglio di Stato accoglie le argomentazioni del proponente, rilevando che le modifiche progettate non rientrano tra le tipologie di modifiche da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA e che, quindi, la sottoposizione delle medesime a *prescreening* rappresenta, in primo luogo, una violazione di legge ed un illegittimo aggravamento procedimentale a carico del proponente.

Il focus della sentenza è la natura e la funzione della procedura di *prescreening* di cui all'art. 6, comma 9 (e 9-bis): essa risponde al principio di leale collaborazione e di dovere di soccorso che la Pubblica Amministrazione deve garantire e consiste nella facoltà, riservata al proponente, di chiedere preventivamente ausilio all'autorità competente in merito alle eventuali procedure di valutazione da applicare a *"modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti"* (comma 9) e *"nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi"* (comma 9-bis).

Non è, quindi, esercizio di potere pubblicistico, bensì esercizio di una facoltà del proponente, che, in quanto tale, non può essere imposta dall'Amministrazione, senza che ciò possa essere letto come un costringere l'Amministrazione a doversi fidare della mera dichiarazione del privato in merito alla necessità o meno di una valutazione ambientale: *"né può opporsi che lo screening sarebbe comunque utile a verificare la astratta assoggettabilità ad una delle due procedure di verifica, sul presupposto, palesato dal T.a.r., secondo cui: "Ragionare diversamente significherebbe rimettere alla mera dichiarazione del privato la tutela di un interesse superindividuale quale quello ambientale" poiché per accedere a tale prospettazione dovrebbe trattarsi di un adempimento obbligatorio mentre la norma in questione prevede non un obbligo bensì una mera facoltà, nell'interesse del proponente, a fini di semplificazione amministrativa, escludendo pertanto che la stessa possa essere oggetto di una prescrizione vincolante da parte dell'autorità competente, come accaduto invece nel caso di specie. Il sistema vigente si fonda infatti sul principio di autoreponsabilità che rimette al proponente, in prima battuta, il potere di qualificazione giuridica della natura dell'intervento, ai fini dell'assoggettamento alle procedure di cui agli artt. 6, comma 6, e 6, comma 7, del d. lgs. n. 152 del 2006; ciò non significa rimettere l'interesse alla tutela ambientale nella disponibilità del proponente poiché l'autorità competente conserva il potere di non condividere la qualificazione giuridica operata e di disporre l'assoggettamento dell'intervento alle predette procedure"*.

Per questa ragione il Consiglio di Stato rileva anche il vizio di motivazione del provvedimento regionale (motivazione generica e astratta riferita alla necessità di verificare preventivamente *"la presenza di impatti significativi e negativi per l'ambiente"*), affermando che, data la funzione semplificatoria del *prescreening*, la motivazione avrebbe dovuto essere ben più puntuale e idonea a *"superare il divieto di duplicazione di valutazioni ambientali imposto dall'art. 7 - bis, comma 1, del d. lgs. n. 152 del 2006 rispetto al procedimento di modifica dell'AIA e per derogare alla natura di procedimento "ad istanza di parte", in quanto strumento di semplificazione amministrativa, anche nella variante prevista dall'art. 6, comma 9 bis che, richiamando "la procedura di cui al comma 9", ne mutua altresì la natura di procedimento ad istanza di parte."*

Ragioni simili portano il Consiglio di Stato anche a riconoscere la violazione del contraddittorio (art. 10-bis Legge 241/90): la sentenza tralascia il fatto che l'art. 6, comma 10-bis del Dlgs 152/06 esclude espressamente la necessità del preavviso di diniego

Ultimo aggiornamento: 09.05.2024

per le procedure di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA e prescreening e rimarca in questi termini la violazione del contraddittorio: *"proprio la natura cautelare della prescrizione contestata, come tale caratterizzata da ampia discrezionalità, avrebbe imposto una prova rigorosa, oltre che sulla astratta applicabilità al caso di specie, anche circa la impossibilità di addivenire ad una diversa decisione sulla necessità di prescriverne l'avvio, laddove è mancata proprio la dimostrazione della impossibilità di procedere alle verifiche di impatto ambientale nell'ambito del procedimento di aggiornamento dell'AIA, oggetto dell'istanza di parte, in un'ottica di concentrazione e quindi di semplificazione procedimentale".*

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202402934&nomeFile=202407552_11.html&subDir=Provvedimenti